PARTE SPECIALE N. 6

REATI DERIVANTI DA IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

- I reati presupposto.

Art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

In relazione alla commissione del delitto di cui **all'articolo 22, comma 12-bis,del Decreto Legislativo 25 luglio 1998. N. 286**, cd. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quota, entro il limite di 150.000,00 euro.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, commi 12, 12-bis e 12-ter, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

12. *Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

12-bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

12-ter*. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.*

Lavoro stagionale (art. 24, comma 6, ibidem)

6. *Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.*

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Descrizione del reato

Con l'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 è entrato nel perimetro dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/2001) il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", contestualmente all'introduzione di una serie di fattispecie aggravanti alle condotte degli imprenditori che si avvalgono di lavoro nero. Si tratta delle ipotesi aggravate del reato che

riguardano il datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto (del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato. Le aggravanti, a fronte delle quali scatterà la sanzione ex D.Lgs. 231/2001, in aggiunta alla responsabilità penale ex art. 603-bis c.p., riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati:

◎ Sono in numero superiore a tre;

◎ Sono minori in età non lavorativa;

◎ Sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Sanzione pecuniaria (in Euro): da 25.800,00 a 150.000,00

Sanzioni interdittive

• Interdizione dall'esercizio dell'attività;

• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;

• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- Aree a rischio

Le attività che Bolaffi S.p.A. ha individuato al proprio interno come sensibili nell'ambito del reato in epigrafe sono quelle in cui l'Ente opera:

◎ come datore di lavoro che assume lavoratori direttamente alle proprie dipendenze;

◎ come committente di datori di lavoro che assumono lavoratori alle loro dipendenze e che li utilizzano per la prestazione di servizi, opere ed appalti (ivi compresi i subappalti) commissionati dall'Ente.

Assoggettamenti al reato presupposto possono potenzialmente rinvenirsi nella:

◎ gestione delle Risorse Umane;

◎ gestione dei servizi resi nel continuo da fornitori in "outsourcing";

◎ gestione dei rapporti di committenza con fornitori di merci, servizi , opere e appalti (ivi compresi i subappalti).

- Obblighi di condotta

a) Le strutture della Bolaffi S.p.A., a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di lavoratori assunti alle dirette dipendenze, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la materia in discorso.

b) Le strutture della Bolaffi S.p.A., a qualsiasi titolo coinvolte nella stipula di nuovi contratti ove essa risulti nella qualità di committente di forniture, servizi, opere, lavori e manutenzioni, sono tenute ad accertare ed a far constare che le controparti contrattuali, anche non dirette come nel caso di subappalti, rendano atto di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

c) In relazione ai contratti di durata già in corso, in particolare per i cd. “servizi in outsourcing”, le strutture della Bolaffi S.p.A. preposte alla loro gestione sono tenute ad integrarli, ove lacunosi in materia, acquisendo le dichiarazioni delle controparti, anche non dirette come nel caso di subappalti, di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.